



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di Avezzano**

sezione lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **595/2012** promossa da:

**[REDACTED]** elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Cascianelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti.

**RICORRENTE**

**E**

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio scolastico provinciale, rappresentati e difesi dal funzionario delegato dott.ssa Rita Vitucci

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** ricostruzione della carriera.

**CONCLUSIONI:** come da ricorso introduttivo e da memoria di costituzione.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 26.6.12 **[REDACTED]**, decante a tempo indeterminato passata in data 1.9.01 dal ruolo della scuola primaria a quello della scuola secondaria di secondo grado, ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare il proprio diritto "*all'inquadramento retributivo basato sulla ricostruzione della carriera dalla data di conferma nel ruolo di docente laureato di scuola secondaria di secondo grado con l'applicazione, pertanto, del trattamento più favorevole, e conseguentemente il riconoscimento di 4 anni più 2/3 del precedente servizio fatto in qualità di personale docente di scuola elementare (18 anni pari a 13 anni e 4 mesi), nonché collocazione nella*



*posizione stipendiale così maturata, con tutte le conseguenze di legge*”, oltre al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate in € 19.228,55, oltre agli interessi legali.

Si costituiva ritualmente in giudizio la parte convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.

Il Tribunale osserva quanto segue.

Risulta documentato che la ricorrente, quale vincitrice di concorso, veniva nominata nel ruolo della scuola elementare con decorrenza dal 1.9.83. In data 1.9.01 veniva assunta in prova nel ruolo della scuola secondaria di II grado e, superato l'anno di prova, veniva confermata l'immissione nel nuovo ruolo con decorrenza dal 1.9.02.

Con atto del 14.10.03 la sua posizione stipendiale nel nuovo ruolo veniva determinata con il criterio della temporizzazione, ai sensi dell'art. 6 del dpr 345/83, secondo cui:

*“Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominativo nel nuovo ruolo successivamente al 1 febbraio 1981, e' attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.” (comma 1);*

*“ Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato e' inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, e' considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.” (comma 3).*

Con istanza del 26.2.08 la ricorrente chiedeva la ricostruzione della carriera con l'applicazione del criterio previsto dall'art. 485 del d.lgs. 297/94 - secondo cui *“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.” (comma 1); “Agli stessi fini e nella*



*identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie” (comma 2)-, quale trattamento più favorevole.*

L'Ufficio scolastico provinciale, con provvedimento n 6517 del 6.10.09, accoglieva l'istanza della odierna ricorrente e le riconosceva un'anzianità di 20 anni e 8 mesi utile ai fini giuridici ed economici alla data del 1.5.04 e il connesso inquadramento nel livello economico contrattuale, ma il provvedimento in questione non diveniva esecutivo a causa della mancata apposizione del visto di registrazione da parte della ragioneria territoriale dello stato.

L'amministrazione scolastica ha quindi sostenuto, nel presente giudizio, che l'istanza della ricorrente, volta a ottenere il riconoscimento del servizio di ruolo e non prestato nella scuola primaria (nella misura di 4 anni per intero e di 2/3 del restante periodo a fini giuridici ed economici e del restante 1/3 a soli fini economici), non può trovare accoglimento, poiché i benefici connessi a tale sistema di ricostruzione della carriera non sono cumulabile con quelli derivanti dalla temporizzazione, già applicati alla ricorrente al momento della sua immissione nel ruolo della scuola secondaria.

In proposito si osserva che effettivamente il comma 3 del citato art. 6 del dpr 345/83 stabilisce che “ *I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme.*”

Il che esclude la cumulabilità dei benefici in esame, ovvero quelli derivanti dalla “temporizzazione” del servizio prestato nel ruolo di provenienza, ai sensi dell'art. 6 del DPR 345/83, da un lato, con quelli derivanti dalla ricostruzione della carriera valorizzando i servizi di ruolo e non di ruolo prestati prima della immissione nel ruolo della scuola secondaria, secondo il criterio indicato dall'art. 485 del d.lgs 297/94.

È anche vero, tuttavia, che la circolare ministeriale del 24.3.99, contenente le istruzioni operative per i passaggi di ruolo, stabilisce che “*..nei casi di passaggio nell'ambito del comparto-scuola, l'art. 6 del D.P.R. 345/83 continua a porsi come "lex specialis" e, in quanto tale, ancora applicabile al momento*



*del passaggio, mentre, al momento della conferma in ruolo, si procede ad una ricostruzione di carriera con riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati in precedenza, fermo restando, in ogni caso, il diritto al trattamento più favorevole”.*

Si ritiene pertanto che la ricorrente abbia diritto di esercitare la scelta per il trattamento più favorevole, nel caso di specie costituito dalla ricostruzione della carriera ai sensi dell'art. 485 del d. lgs. 287/94, poiché la normativa in esame non prevede un termine per l'esercizio del diritto in questione, fermo restando che i connessi benefici non sono cumulabili con quelli derivanti dalla “temporizzazione”.

Né può ritenersi maturata la prescrizione delle somme dovute in virtù della ricostruzione della carriera, trattandosi di somme spettanti per effetto di un diritto che è divenuto esercitabile con l'immissione nel nuovo ruolo, avvenuta nel caso di specie, in data 1.9.03, e che l'amministrazione scolastica ha riconosciuto con atto del 6.10.09, fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

L'amministrazione convenuta va pertanto condannata a ricostruire la carriera della ricorrente, ai fini giuridici ed economici, con i criteri indicati dall'art. 485 del d.lgs. 297/94 e a corrisponderle le differenze retributive connesse alla posizione stipendiale così maturata, ferma restando la non cumulabilità di tali benefici con quelli già riconosciuti per effetto della “temporizzazione” del servizio prestato prima del passaggio nel ruolo della scuola secondaria, oltre agli interessi legali sulle somme via via maturate sino al saldo.

La complessità della normativa esaminata induce a compensare le spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:

- Condanna l'amministrazione convenuta a ricostruire la carriera della ricorrente, a fini giuridici ed economici, con i criteri indicati dall'art. 485 del d.lgs. 297/94 e a corrisponderle le differenze retributive connesse alla posizione stipendiale così maturata, ferma restando la non cumulabilità di tali benefici con quelli già riconosciuti per effetto della “temporizzazione” del



Sentenza n. 307/2015 pubbl. il 13/10/2015  
RG n. 595/2012

servizio prestato prima del passaggio nel ruolo della scuola secondaria, oltre agli interessi legali sulle somme via via maturate sino al saldo;

- Compensa le spese di lite.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Avezzano, 13 ottobre 2015

Il Giudice  
dott. Giuseppe Giordano

